

15/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro - in
persona di

Dr. Roberto Santoro	Presidente
Dr.ssa Clotilde Parise	Consigliere rel.
Dr. Gaetano Campo	Consigliere

15/13
1084/2011
1085/2011
11/13
Bignami
Campo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 1084/2011 promossa da

Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Bignami,
Giuseppe Parente ed Emanuela Grecu giusta procura a
margine del ricorso d'appello, con domicilio eletto presso lo
studio dell'ultima in Mestre (VE) Corso del Popolo n.85

Appellante

contro

**CISL Scuola- Segreteria provinciale di Verona- UIL
Scuola- Segreteria provinciale di Verona-SNALS
CONFSAL – Segreteria provinciale di Verona-FLC
CGIL - Segreteria provinciale di Verona- in persona dei
rispettivi Segretari generali e legali rappresentanti pro
tempore**

Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio Sartori,
Stefano Caloi e Andrea Pansini, giusta mandato a margine
del ricorso in opposizione ex art. 28 l.n.300/1970 depositato



11

il 27.7.2010, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Verona via Palladio n.42

Appellati

Oggetto: Appello avverso la sentenza n.364/2011, pubblicata il 30.6.2011, del Tribunale di Verona Sezione Lavoro.

IN PUNTO: illegittimità licenziamento.

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 17.1.2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conclusioni dell'appellante:

In via preliminare: previa fissazione di apposita udienza di discussione, disporsi la sospensione ex art 431 3° comma c.p.c. della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza per i motivi sopra illustrati;

Nel merito: in totale riforma della sentenza n° 364/2011 del Tribunale di Verona resa in data 27 maggio 2011, pubblicata in data 30 giugno 2011, non notificata - accettarsi

e dichiararsi l'infondatezza delle richieste azionate dalle OO.SS. appellate a mezzo del ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, respingersi qualsivoglia domanda svolta nei confronti del Comune di Verona, con ogni conseguente statuizione;

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario ex lege di entrambi i gradi di giudizio ;



A handwritten signature or set of initials in dark ink, located on the right side of the page. The writing is somewhat stylized and difficult to decipher.

A handwritten signature or set of initials in dark ink, located in the lower-middle part of the page. The writing is somewhat stylized and difficult to decipher.

Conclusioni degli appellati:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso d'appello depositato il 27.10.2011 il Comune di Verona, in persona del Sindaco-legale rappresentante pro tempore, proponeva impugnazione avverso la sentenza n.364/2011 del Tribunale di Verona Sez. Lavoro con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti dalle organizzazioni sindacali appellate, era stata dichiarata antisindacale la condotta del Comune di Verona consistita nella determinazione unilaterale di non applicare, a far data dal 1.1.2010, il contratto decentrato 10.6.1997 e i successivi contratti integrativi con i quali era stata pattuita e regolata l'applicazione degli istituti del CCNL Scuola al rapporto di lavoro del personale insegnante del Comune. Di conseguenza era stato ordinato al Comune di Verona, in persona del Sindaco in carica, di rimuovere gli effetti di tale condotta e di cessare l'applicazione della Delibera della Giunta Comunale n. 120 del 10.4.2010 e della circolare n. 25 del 30.4.2010 del Direttore Risorse Umane.

L'appellante censurava la decisione formulando le conclusioni di cui in epigrafe ed in base ai motivi di seguito esposti.

Le parti appellate, nel costituirsi ritualmente, hanno chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza del 17.1.2013 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura in udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame il Comune appellante lamenta travisamento, da parte del giudice di primo grado, dell'oggetto del ricorso delle organizzazioni sindacali (di seguito per brevità OOSS). Secondo la prospettazione dell'appellante la corretta lettura del contratto decentrato induce a ritenere che il Comune non si era assunto l'obbligo di non mutare inquadramento del personale docente delle scuole comunali se non a seguito di contrattazione con le OOSS. Non esisteva alcuna riserva di contrattazione con le suddette OOSS e non vi era stata alcuna violazione del diritto di informazione e consultazione. Adduce l'amministrazione comunale che semmai si trattava di doglianze dei lavoratori, che tuttavia non le avevano mai sollevate. In altri termini, doveva solo essere verificato se sussistesse violazione di interessi qualificati del sindacato, mentre il primo giudice non si era arrestato a tale accertamento, nella specie negativo.

Con il secondo articolato motivo il Comune lamenta errata interpretazione del d.lgs. n.150/2009, cd. decreto Brunetta, entrato in vigore dal 15.11.2009. Deduce che era stata modificata la disciplina delle relazioni sindacali nel

pubblico impiego ed ora è ammessa solo l'informazione nei confronti delle OOSS. Rileva che i contratti nazionali e decentrati in contrasto con le nuove norme hanno perso efficacia. In particolare secondo il primo giudice sino al 31.12.2012 i contratti integrativi continuano ad applicarsi, mentre il contratto decentrato del giugno 1997 non era più in vigore il 15.11.2009, ossia nella data in cui era per l'appunto entrato in vigore il cd. decreto Brunetta. In ogni caso, secondo l'appellante, qualora si fosse richiesto per la modifica la trattativa sindacale, la clausola sarebbe stata nulla, dato che l'adeguamento era un obbligo per il Comune. Richiama sul punto il parere Aran già indicato in primo grado e richiama la disposizione del decreto correttivo n.141/2011 di interpretazione autentica, emanato successivamente alla sentenza impugnata.

A parere del Collegio l'appello è infondato.

In ordine al primo motivo di censura si osserva che costituisce violazione di prerogativa sindacale il rifiuto di contrattazione ed è incontrovertito in causa il fatto dell'unilaterale modifica della contrattazione decentrata del personale scuola mediante la delibera della Giunta comunale del 14.4.2010.

Non può quindi fondatamente sostenersi che la sentenza impugnata abbia travalicato i limiti dell'indagine, ribadita l'astratta insindacalità del comportamento datoriale nei confronti delle OOSS per rifiuto di contrattazione. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale condiviso da questa Corte, sono antisindacali le condotte datoriale atte ad incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e

sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l'immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi (da ultimo Cass. n.212/2008).

Il tenore letterale dell'accordo decentrato 18.6.1997 è chiaro ed univoco sul punto, nel senso che prevede il recepimento dal contratto di lavoro del personale della scuola statale di alcuni specifici istituti e prevede altresì espressamente che gli adattamenti siano concordati mediante contrattazione decentrata. Infatti in sede di contrattazione collettiva integrativa si convenne di recepire dal contratto di lavoro del personale della scuola statale gli istituti " *che non contrastino con le norme di gestione, le strutture, gli indirizzi e le competenze previsti dalle normative dell'ente locale al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e conflittualità all'interno delle strutture scolastiche comunali.*" Inoltre per " *le parti del CCNL per il personale del comparti scuola non automaticamente trasferibili nella situazione delle scuole comunali di Verona si procederà agli adattamenti possibili attraverso la contrattazione decentrata che definirà tempi forme e modalità*".

Di fatto poi è incontrovertito che l'accordo del 1997 è stato costantemente applicato fino a quando è stata emanata la delibera del 14.4.2010 n.120, con la quale unilateralmente e con effetto retroattivo (ossia dall'1.1.2010) è stato stabilito di applicare ai dipendenti l'intera disciplina del CCNL comparto regioni-Autonomie locali.

Peraltro sino all'anno 2000 il CCNL del comparto Enti Locali non conteneva una disciplina specifica del settore scuole e, in considerazione della specificità del servizio svolto dalle scuole comunali e l'affinità tra la prestazione lavorativa delle insegnanti comunali e quella resa dal personale docente delle scuole statali, l'ente e le parti sindacali coerentemente avevano pattuito l'applicazione ai dipendenti comunali di taluni istituti propri del CCNL del comparto Scuola. Come evidenziato dagli appellati si trattava di scelta politico-amministrativa risalente nel tempo, dato che già il Regolamento delle Scuole Comunali materne deliberato nel 1949 dal Consiglio Comunale e successive modifiche (cfr. docc. 1 e 2 appellati) prevedeva l'estensione al personale docente comunale del trattamento economico corrispondente a quello previsto dal cessato ordinamento gerarchico dello Stato per le insegnanti elementari. Il 24.6.1957 il Consiglio Comunale confermò tale sistema di retribuzione adeguandolo alle novità intervenute nel frattempo nel trattamento retributivo dei docenti statali; infine anche dopo la "privatizzazione" del pubblico impiego, le parti collettive ritennero di confermare, con il contratto decentrato in data 10.6.1997, le scelte già adottate dall'amministrazione. In seguito sempre in sede di contrattazione integrativa per gli anni 2005/2006 e 2006/2007 e 2008/2009 il contratto del 10.6.1997 venne qualificato dalle parti come "documento di riferimento" ed allegato in copia a tali contratti.

Detta attività contrattuale è stata inquadrata dal primo giudice nella contrattazione collettiva integrativa di cui

all'art. 40 terzo comma d.lgs. 165/2001 e l'affermazione non è censurata dal Comune. Neppure l'appellante ha contestato, in primo grado e nel presente, la validità dell'accordo, di cui ha sostenuto la nullità solo con successivo separato giudizio (doc. n.10 appellati).

A ciò si aggiunga l'univoco comportamento concludente della stessa amministrazione comunale, costituito dalla ultradecennale applicazione, senza contestazioni di sorta, degli Istituti principali del CCNL Comparto SCUOLA, nonostante le parti fossero perfettamente consapevoli del fatto che il CCNL Enti Locali del 2000 contenesse una specifica disciplina del rapporto di lavoro degli insegnanti delle Scuole comunali.

Occorre rimarcare che, come risulta dal tenore testuale, l'accordo integrativo concerne solo ed esclusivamente l'applicazione di alcuni istituti del comparto scuola specificatamente individuati dalle parti contrattuali, non certo l'inquadramento del personale o la gestione dei rapporti di lavoro (in particolare: contratto individuale di lavoro, ferie, festività, permessi retribuiti e tutela maternità, permessi brevi, assenze per malattia, aspettativa per motivi di famiglia e di studio e rapporto a tempo determinato). Detta precisazione è importante anche per quanto di seguito si dirà, con riferimento al secondo motivo di gravame, che è inscindibilmente collegato al primo, dato che, in buona sostanza, si adduce l'insussistenza di vincolatività dell'accordo del 1997.

Infatti il Comune sostiene, con la seconda censura, che, per un verso, il contratto integrativo del 1997 non era vigente

alla data di entrata in vigore della riforma Brunetta e che, per altro verso, era obbligata la scelta di adeguare la contrattazione al comparto Enti locali in applicazione della medesima riforma Brunetta, sulla quale è necessario brevemente soffermarsi, in relazione ai profili di rilevanza nel presente giudizio.

E' noto che il più importante profilo di novità, ravvisabile negli interventi attuati dal d.lgs. n. 150/2009 sulla contrattazione integrativa, consiste nel sensibile «depotenziamento» della contrattazione medesima (così come, del resto, di quella nazionale) a favore della fonte legale, e nel correlativo ampliamento delle prerogative unilaterali dell'amministrazione.

Si è posto, condivisibilmente, l'accento sul mutato rapporto tra la fonte negoziale e quella legale, già evidente, del resto, nel radicale capovolgimento dell'assetto delle fonti di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, operato dall'art. 1 della legge delega n. 15/2009. La norma in questione affida una netta preminenza alla legge rispetto alla contrattazione collettiva, con un effetto consequenziale di progressivo allontanamento del lavoro pubblico da quello privato che è ulteriormente proseguito, e si è anzi acuito, con la legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro).

Per quanto riguarda, in particolare, la contrattazione integrativa, vengono in considerazione due norme, ossia l'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009 (che modifica l'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001) e l'art. 34 del decreto n. 150, che modifica l'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001. Quest'ultima norma, dedicata alle linee essenziali della

privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, afferma che, nell'ambito della legge e degli atti organizzativi delle singole amministrazioni, l'organizzazione degli uffici e l'adozione delle misure di gestione del rapporto di lavoro sono adottate «in via esclusiva» dagli organi di gestione (cioè i dirigenti), «con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro», fatta salva soltanto l'informazione ai sindacati, qualora prevista a livello di contrattazione nazionale.

Nel medesimo senso, in una prospettiva speculare e collettiva, è orientato il nuovo art. 40, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, dedicato all'oggetto della contrattazione integrativa, dal momento che esclude espressamente dalla negoziazione decentrata «le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 177». È quindi evidente l'intento di attribuire alle amministrazioni, nella persona del dirigente, prerogative tipicamente datoriali e di decisione unilaterale nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e del lavoro. L'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, poi, al successivo comma 3-bis affida alla contrattazione nazionale la definizione del termine di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, prevedendo che, alla scadenza, «le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione». Anche in base a detta ultima disposizione si evince che la contrattazione decentrata è vista dal legislatore non soltanto quale veicolo di incontrollabile aumento del costo del

(U.S.)

lavoro pubblico, ma anche quale possibile fonte di limitazione dei poteri e della libertà di iniziativa dell'amministrazione.

Di conseguenza, nella prospettiva del legislatore del 2009, la contrattazione collettiva diventa compatibile con il nuovo regime soltanto in quanto temporanea. Infatti il quadro normativo si completa con l'articolata disciplina transitoria contenuta nell'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009, in base alla quale i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni e in particolare alla ripartizione di competenze tra legge e contrattazione collettiva entro il termine del 31 dicembre 2010, a pena di sopravvenuta inefficacia dall'1° gennaio 2011. Detti termini sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 per il comparto delle autonomie locali.

È dunque presente nella norma transitoria del decreto n. 150/2009, com'è stato affermato anche dalla circolare della Funzione pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 e nella successiva conforme n.7/2011, una vera e propria ««sanzione», che consiste nella sopravvenuta inefficacia dei contratti integrativi previgenti non adeguati, entro i termini suindicati, alle nuove disposizioni legislative (in particolare alla ripartizione di competenze tra legge e contrattazione collettiva).

Tale sanzione si accompagna alla nullità degli eventuali (nuovi) contratti in violazione di legge, per i quali è previsto un meccanismo di sostituzione automatica delle clausole invalide con le previsioni legali, secondo il

principio civilistico di cui agli art. 1339 e 1419 cod. civ. (cfr. l'art. 40, comma 3-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001).

Il Comune appellante sostiene di avere agito in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa, e in ossequio alle circolari interpretative della Funzione Pubblica (tra cui la già menzionata circolare n. 7/2010), adottando provvedimenti unilaterali in materie tradizionalmente oggetto di contrattazione collettiva. La prassi amministrativa, seguita dal Comune di Verona, ha infatti ribadito non solo l'immediata operatività (vale a dire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009), ma anche l'imperatività delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, che, come si è visto, consentono all'amministrazione, nella persona del dirigente-datore di lavoro, di adottare provvedimenti unilaterali in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro.

Ritiene invece questa Corte che nella fattispecie, come affermato nella sentenza impugnata e in casi analoghi da altri giudici di merito (Trib. Torino 2.4.2010; Trib. Trieste 5.10.2010; Trib. Salerno, 18 luglio 2010; Trib. Pesaro 9 luglio 2010), l'entrata in vigore di dette disposizioni non debba considerarsi immediata, data la perdurante vigenza ed efficacia dei contratti integrativi, anche se non adeguati, quantomeno sino al 31 dicembre 2010 e nel termine più ampio previsto per gli enti locali.

Il convincimento delle amministrazioni di agire correttamente, uniformandosi alle indicazioni ministeriali, è del tutto irrilevante, stante il noto orientamento della

Suprema Corte che non dà alcun rilievo all'elemento soggettivo nella valutazione della condotta antisindacale.

Va altresì sottolineata la totale assenza di vincolatività, per il giudice, delle circolari ministeriali, da qualificarsi come parere non cogente in quanto non incluse tra le fonti del diritto, ma semplicemente finalizzate a «disciplinare l'attività degli organi amministrativi inferiori».

Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che l'amministrazione fosse tenuta all'osservanza delle disposizioni negoziali quanto alle materie oggetto di contrattazione decentrata, almeno sino alla conclusione della «fase transitoria» di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009.

Sulla scorta del parere del Ministero del Lavoro e dell'Aran, il Comune di Verona adduce di essere per legge comunque obbligato ad applicare il CCNL di comparto e tale applicazione pertanto prescinde da un accordo, sia pure auspicabile, con le parti collettive sindacali.

Tuttavia, come efficacemente sottolineato nella sentenza appellata, sin da prima del 2009 il Comune era tenuto, ai sensi dell'art. 40 D.lvo 165/01, ad applicare il CCNL di comparto.

Ciò nondimeno, nell'ambito della contrattazione integrativa, il datore di lavoro pubblico aveva legittimamente, in accordo con le OOSS, adottato una disciplina più aderente alla peculiarità di taluni rapporti di lavoro richiamando gli istituti di una diversa contrattazione collettiva di comparto.

Come rilevato, l'appellante non lamenta la nullità degli accordi integrativi per difformità rispetto ai vincoli del CCNL, sicché tali accordi erano validi, sono stati attuati concretamente per molti anni e fino alla delibera del 2010, sicché non potevano essere disdettati unilateralmente.

L'interpretazione ed applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 65 della riforma Brunetta di cui alla sentenza impugnata si ravvisa corretta e condivisibile. Si ribadisce che detta norma, con riferimento al comparto delle Regioni ed Enti locali, stabilisce che "le parti devono adeguare entro il 31.12.2011 i collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto". Nel caso in cui le parti non provvedano ad adeguare i contratti integrativi entro tale termine, questi accordi diverranno inefficaci a partire dal 31.12.2012.

Con il d.lgs. 1 agosto 2011, n.141, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (pubblicato nella Gazz.Uff. 22 agosto 2011, n.194), è stata realizzata una limitata e circoscritta operazione di "*restyling*" della nuova disciplina in materia lavoro pubblico contenuta nel d.lgs.n.150/2009.

Tuttavia le suddette norme di interpretazione autentica, sopravvenute dopo il deposito della sentenza impugnata,

non forniscono argomenti a favore della tesi del Comune, a parere del Collegio.

Alla base di tale ulteriore intervento, come evidenziato nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 141/2011, vi era sia la necessità di fornire chiarimenti certi, attraverso appunto lo strumento legislativo, in ordine alla reale portata ed alla data di decorrenza della efficacia di alcune disposizioni del suddetto decreto legislativo, al fine di garantire la correttezza dei comportamenti delle amministrazioni; sia l'esigenza di adeguare i contenuti stessi di alcune altre disposizioni del medesimo decreto legislativo alle effettive esigenze di alcune particolari tipologie di amministrazioni, così come emerse nella fase di applicazione della riforma, in modo da assicurare la più ampia coerenza delle nuove regole con gli assetti organizzativi delle amministrazioni ed evitare, conseguentemente, ogni possibile intralcio o difficoltà nell'attuazione delle stesse.

Gli interventi di "manutenzione" posti in essere dal Governo, anche se quantitativamente ridotti, hanno comunque una indubbia rilevanza sotto il profilo qualitativo, in considerazione delle significative innovazioni introdotte nella pregressa formulazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 150/2009, afferenti a materie di indubbia complessità e delicatezza: relazioni sindacali, limiti in materia di conferimento di incarichi dirigenziali presso gli enti locali, valutazione delle *performances* e fasce di merito, risorse aggiuntive connesse al cosiddetto "dividendo dell'efficienza".

Il nuovo decreto legislativo si compone di 6 articoli, ma solo gli artt. 5 e 6 sono attinenti, direttamente o indirettamente, alla materia della contrattazione collettiva e più in generale delle relazioni sindacali e, nello specifico, l'art.5 alla disciplina transitoria.

In detta materia, con l'art.5, comma 1, del d.lgs. n. 141/2011 si chiarisce definitivamente che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi, prevista dall'art.65, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, opera solo nei confronti di quelli già "vigenti" al 15.11.2009, data di entrata in vigore del suddetto decreto, e non anche a quelli conclusi entro il 31.12.2011 (tale era il dato temporale oggetto di contrasto interpretativo).

Conseguentemente, solo i contratti collettivi integrativi successivi al 15.11.2009 dovevano e devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, da ritenersi immediatamente efficaci, comprese le norme che prevedono la sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle, quelle di azione che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione nonché quelle che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio.

Nella fattispecie in esame l'accordo integrativo del 1997 è sicuramente anteriore al 15.11.2009 ed era vigente a quella data, considerato che incontestabilmente è stato sempre applicato dal Comune fino all'adozione della delibera n.120/2010.

L'art. 5, comma 2, invece, si riferisce a problema interpretativo concernente la contrattazione nazionale.

Nello specifico l'intervento di interpretazione autentica è diretto ad impedire che continuino a trovare applicazione, fino ai futuri rinnovi contrattuali post riforma, con effetti vincolanti per le amministrazioni, tutte quelle clausole dei CCNL vigenti che demandavano alla contrattazione integrativa o alla concertazione, a livello decentrato, materie che, attenendo o all'organizzazione degli uffici o all'organizzazione del lavoro, in base al nuovo assetto delle relazioni sindacali definito dal d.lgs. n. 150/2009, non possono più costituire oggetto né di attività negoziale né di concertazione.

Per la contrattazione nazionale, in quelle materie, non era previsto dalla legge uno specifico termine di adeguamento, e pertanto con la norma di interpretazione autentica è stata chiarita l'immediata operatività delle stesse dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009.

Pertanto, da quella data, nei confronti dei contratti collettivi che disponevano in modo diverso trovavano applicazione i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli artt. 1339 e 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 150/2009).

In queste ipotesi, dunque, la norma contrattuale nazionale difforme (in quanto disciplinava direttamente o demandava alla contrattazione integrativa materie ora precluse) doveva ritenersi automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'art. 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 150/2009), avente, ai sensi dell'art. 2, comma 2,

del d.lgs. n. 165/2001, carattere imperativo e, quindi, di inderogabilità, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165/2001. Pertanto, in tutte le materie riconducibili al citato nuovo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le forme di partecipazione sindacale, anche se già previste dai contratti nazionali, dovevano comunque considerarsi “retrocesse” alla sola informazione sindacale.

Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo anche in base alle norme sopravvenute di interpretazione autentica richiamate dal Comune di Verona, occorre rilevare che le disposizioni dell'accordo integrativo del 1997 di cui si discute non riguardano né attività di organizzazione degli uffici, né di organizzazione del lavoro, ma solo alcuni specifici istituti del CCNL comparto scuola, individuati di comune accordo e ritenuti “automaticamente trasferibili nella situazione delle scuole comunali di Verona”, così come testualmente previsto dal citato accordo. In particolare gli istituti “trasferibili” erano i seguenti: contratto individuale di lavoro, ferie, festività, permessi retribuiti e tutela maternità, permessi brevi, assenze per malattia, aspettativa per motivi di famiglia e di studio e rapporto a tempo determinato.

Quindi non si verte nelle materie oggetto di macro-organizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (l'organizzazione e la disciplina degli uffici; la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; la programmazione dei fabbisogni) e, di conseguenza, non ricorre il presupposto dell'immediata applicabilità di norme

imperative in quanto contrastanti con quelle convenzionali, a livello integrativo, in essere al 15.11.2009.

Per quanto occorra, va evidenziato che anche il parere del 4.12.2012 del Dipartimento della Funzione pubblica richiesto dal Comune e richiamato nella delibera 27.12.2012 n.585, prodotta dagli appellati all'udienza di discussione, sembra ora avvalorare l'interpretazione accolta dal primo Giudice e condivisa da questa Corte.

In base a tutte le argomentazioni suesposte l'appello deve essere rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- 2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in €3.960 per compensi e in €20 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Venezia, 17.1.2013

Il Consigliere Est.

Dott.ssa Clotilde Parise

Il Presidente

Dott. Roberto Santoro

U. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

17/1/2013

17/1/2013

17/1/2013

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria GOBBI

Maria Gobbi



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di VENEZIA
SEZIONE LAVORO

15
/

13

N. 1084/2011 Ruolo Lavoro

UDIENZA COLLEGIALE DEL GIORNO 17.1.2013

La Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore

appellante

contro

CISL Scuola- segreteria provinciale di Verona ed altri

appellati

APPELLO

Avverso la sentenza n.364 /2011 del Tribunale di Verona –Sez. Lavoro

DISPOSITIVO

La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- 2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in €3.960, per compensi e in €20 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Il Presidente

DATO AVVISO
TELEMATICO
oggi 21 GEN 2013